



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta da:

Stefano Mogini	Presidente aggiunto
Maria Acierno	Presidente di sezione
Milena Falaschi	Presidente di sezione
Giulia Iofrida	Presidente di sezione
Enzo Vincenti	Presidente di sezione
Antonella Pagetta	Consigliere
Giuseppe Tedesco	Consigliere rel.
Paola Vella	Consigliere
Cristiano Valle	Consigliere

Oggetto:

DISCIPLINARE  
MAGISTRATI

Ud.10/03/2026 PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 24608/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

██████████ unitamente all'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

Ministero Della Giustizia, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

-intimati-

avverso la sentenza del Consiglio Sup. magistratura di Roma n. 120/2025 depositata il 20/10/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2026 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.



udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Uditi gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] per il ricorrente.

### **FATTI DI CAUSA**

**1.** La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha applicato al dott. [REDACTED] all'epoca dei fatti giudice presso il Tribunale di Brindisi - sez. dist. di [REDACTED] la sanzione della censura, ritenendolo responsabile per l'illecito disciplinare *"di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, nell'esercizio delle sue funzioni di magistrato assegnatario di un procedimento civile avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni verso la compagnia di assicurazioni per la morte di una giovane donna (in un incidente stradale in cui il conducente del veicolo era il fidanzato della defunta), con sentenza del 2013, arrecava un indebito vantaggio ai genitori della vittima, assistiti da avvocatessa moglie di un magistrato commensale abituale dell'incolpato, con eguale ingiusto danno alla compagnia di assicurazioni, consistente nella liquidazione, a favore degli attori, di una somma complessiva di euro 1.400.000,00 per danno parentale e danno biologico, richiamando le "tabelle di Milano" con una personalizzazione pari al 35%, importo ritenuto del tutto abnorme in quanto macroscopicamente maggiore rispetto a quello che, sulla base della perizia medico-legale in atti, si sarebbe potuto riconoscere alle parti"*.



**2.** La sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, prima di considerare la decisione oggetto di incolpazione nel suo contenuto tecnico, richiama alcuni fatti precedenti e successivi alla sua adozione da parte del dott. [REDACTED].

Il padre della vittima [REDACTED]\_[REDACTED] tramite l'intermediazione del comandante della stazione dei carabinieri ([REDACTED]) ottiene un colloquio con il dott. [REDACTED] coordinatore della Sezione di [REDACTED] del Tribunale di Brindisi, presso il quale operavano due soli giudici togati (il [REDACTED] e l'incolpato dott. [REDACTED]).

In quel momento i genitori avevano iniziato una lite contro la compagnia di assicurazione, difesi dall'avv. [REDACTED] prospettandosi una definizione transattiva della stessa lite, dietro il pagamento, da parte della compagnia, di € 200.000.

Il [REDACTED] prospetta al [REDACTED] la possibilità di ottenere un risultato economico molto più vantaggioso, chiedendo, in cambio, la somma di € 300.000. Il [REDACTED] aderisce a tale proposta, a condizione che la liquidazione giudiziale fosse pari almeno a 1.000.000 di euro, in modo da garantire un risultato netto di € 700.000.

Nella ricostruzione della sentenza si menziona un prestito di € 30.000,00, ottenuto dal comandante [REDACTED] che «risulta mai essere stato restituito», senza aggiungere nessun altro particolare in ordine al soggetto e al momento nel quale il prestito sarebbe stato erogato. Si precisa inoltre che i genitori revocarono l'incarico al legale che li aveva difesi fino ad allora, per affidarlo all'avv. [REDACTED] moglie del dott. [REDACTED].

Interviene la decisione giudiziale resa dal dott. [REDACTED] che realizza ampiamente le aspettative dei protagonisti della vicenda. I genitori ottengono la liquidazione della somma di € 1.400.000, a titolo di



risarcimento del danno parentale e biologico, stabilito in quella misura a seguito dell'aumento del 35% per personalizzazione del medesimo. Si menziona quindi un versamento, a favore della madre della vittima [REDACTED] [REDACTED] tramite assegni, uno dei quali dell'importo di € 300.000,00 operato su un conto corrente a lei intestato, con procura ad operare in favore di [REDACTED] [REDACTED] madre dell'avv. [REDACTED]. L'operazione viene segnalata come sospetta alla Banca di Italia e gli assegni, sebbene non trasferibili, sono negoziati dal dott. [REDACTED]. Si riferisce poi dell'impugnazione della sentenza pronunciata dal dott. [REDACTED] dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, che accoglie parzialmente l'istanza di inibitoria eliminando l'aumento del 35% accordato per la personalizzazione. La Corte d'appello dispone una nuova consulenza tecnica, che stabilisce, per il danno biologico, una percentuale inferiore a quella riconosciuta dalla sentenza di primo grado adottata dall'incolpato. La stessa Corte d'appello invita il consulente a depositare la relazione, nonostante l'avvenuta definizione della lite con una transazione in forza della quale la Compagnia riconosce ai danneggiati la somma di € 1.084.000 (784.000 + 300.000). Al momento della transazione i danneggiati erano assistiti da un diverso difensore, che nel frattempo aveva sostituito l'avv. [REDACTED].

**3.** La sentenza disciplinare, dopo avere riferito i fatti di cui sopra, esamina nel dettaglio le vicende del processo definito dal dott. [REDACTED] nei termini sopra indicati. Il giudicante dispone una consulenza tecnica d'ufficio, che stabilisce le seguenti percentuali di danno biologico: 20% per il padre e 26% per la madre. Il consulente di parte suggerisce le maggiori percentuali del 32% per la madre e del 55% per il padre. Nella liquidazione del danno, la sentenza



oggetto dell'incolpazione stabilisce le percentuali del 30% per la madre, aumentando quella del 30% suggerita dal consulente tecnico d'ufficio, e del 44% per il padre, più che raddoppiando, per quest'ultimo, la misura indicata dal medesimo consulente. Quanto al danno parentale il Tribunale si richiama alle "Tabelle milanesi" dell'Osservatorio della giustizia civile, che come è noto, per la morte di un figlio, stabiliscono un valore monetario minimo a favore di ciascun genitore e una possibile oscillazione in aumento che può giungere a un valore massimo. Il giudice liquida per ambedue i genitori l'importo massimo e sul complesso delle due componenti del danno (parentale e biologico), riconosce la personalizzazione del 35%, facendo ascendere la liquidazione all'importo sopra indicato.

**4.** Gli elementi, di rilevanza disciplinare, valutati dalla Sezione disciplinare possono così compendiarsi: a) lo scostamento dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che sarebbe stato preso senza specifica motivazione, se si esclude il richiamo della consulenza tecnica di parte e della deposizione del maresciallo [REDACTED] che «riferiva sulle condizioni di salute del [REDACTED] sulla base di alcuni colloqui avuti con lo stesso nella tipografia di proprietà di quest'ultimo». L'anomalia della decisione troverebbe una conferma nella valutazione della consulenza tecnica disposta dalla Corte d'appello di Lecce, che avrebbe sostanzialmente confermato le conclusioni della prima consulenza tecnica, «fissando per il padre una forbice dal 21-25% (la sentenza ha attribuito il 44%) e per la madre una forbice dal 16-20% (la sentenza ha attribuito il 30%)»; b) l'applicazione del criterio della personalizzazione, che le "Tabelle milanesi" riconoscono per il solo danno biologico, anche al danno parentale, già riconosciuto dal dott. [REDACTED] per entrambi i genitori,



nell'importo massimo indicato nelle medesime tabelle, le quali non contemplano la possibilità di aumenti ulteriori proprio perché la forbice fra un minimo e un massimo già assicura una "personalizzazione implicita"; c) inoltre, l'aumento per la "personalizzazione", previsto dalle tabelle milanesi per il solo danno biologico, non solo è riconosciuto anche per il danno parentale, ma è persino applicato nella misura del 35%, laddove le tabelle stabiliscono la misura massima del 25%.

In rapporto a tale contenuto della decisione la sentenza disciplinare ritiene integrata l'ipotesi di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. a), avendone riscontrato la sussistenza di tutti i presupposti: a) un comportamento dell'incolpato che denota negligenza ed una mancanza di correttezza, collegato alla sua posizione di necessaria imparzialità e terzietà, ravvisato nella decisione di discostarsi dalle tabelle milanesi, ai quali aveva deciso di fare riferimento; b) l'indebito vantaggio per una delle parti (i genitori della vittima); c) il nesso di consequenzialità fra la violazione e il danno.

La Sezione disciplinare prosegue nella propria analisi, escludendo l'applicabilità dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto.

**5.** Per la cassazione della decisione il dott. [REDACTED] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta.

Il ricorrente ha depositato memoria in vista della pubblica udienza.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Il primo motivo denuncia «nullità della sentenza per mancanza e, in ogni caso, contraddittorietà della motivazione, oltre che per travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.».



La decisione impugnata, tanto con riferimento alla negligenza ascritta al ricorrente, quanto alla mancanza di correttezza, la Sezione disciplinare si sarebbe limitata «ad enunciare un mero assioma, privo di specificazione e puramente assertivo». Il ricorrente, con il motivo in esame, richiama poi il contenuto della decisione all'origine dell'incolpazione, riportando ampi stralci della motivazione, i quali dimostrerebbero che il giudice aveva dato ragione della sua decisione di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, sia tramite il richiamo della consulenza di parte, sia in rapporto a quanto dichiarato dai testimoni, fra i quali non c'era solo il comandante [REDACTED] come si assume nella decisione disciplinare, ma anche il teste [REDACTED] [REDACTED] psicoterapeuta. Il giudice avrebbe inoltre motivato adeguatamente anche in ordine alla personalizzazione del danno, avuto riguardo al carattere solo orientativo delle "Tabelle milanesi", che consentono al giudice di andare oltre ai valori massimi in relazioni a fattispecie del tutto eccezionali.

Secondo il ricorrente, il confronto fra la decisione disciplinare e la decisione resa nella causa dal dott. [REDACTED] evidenzia l'evidente vizio motivazionale della prima, che avrebbe inoltre travisato "l'effettiva consistenza della decisione oggetto di contestazione".

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

Il ricorrente lamenta il fatto, chiaramente risultante dalla lettura della decisione impugnata, che la Sezione disciplinare avrebbe omesso di esaminare il motivo, ritualmente formulato dalla difesa dell'incolpato, di esclusione da responsabilità ex art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 109 del 2006, atteso che l'addebito sarebbe chiaramente riconducibile ad



attività «di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove». Secondo il ricorrente, la decisione che gli viene rimproverata sarebbe l'esito dell'applicazione delle norme in materia di risarcimento del danno, di orientamenti della giurisprudenza di legittimità e delle "Tabelle milanesi", il tutto rapportato ai dati di fatti della causa, tenuto conto delle circostanze del sinistro, dell'età della vittima e delle condizioni personali dei genitori, i quali «subirono una profonda sofferenza e un insanabile sconvolgimento delle abitudini e della vita familiare a causa della perdita dell'unica figlia».

**2.** I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Occorre muovere dal principio, consolidato in materia, secondo cui ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare non è sufficiente la commissione di un errore da parte del magistrato nell'emanazione di un provvedimento giurisdizionale o l'inosservanza di norme, essendo necessario che il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, fretteolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario, che è l'elemento costitutivo della fattispecie (Cass., S.U., n. 11586/2019; n. 1670/1997).

**3.** Nel caso in esame, il provvedimento giurisdizionale reso dall'incolpato, secondo la valutazione della Sezione disciplinare, conterrebbe una pluralità di indici i quali, già considerati analiticamente, disvelano un contenuto decisorio arbitrario, in quanto inteso a fare conseguire ai danneggiati il massimo risultato utile possibile.



In primo luogo, si pone l'accento sulla liquidazione del danno parentale, riconosciuto nel massimo della forbice prevista dalla "Tabelle milanesi", alle quali il giudice ha inteso riferirsi. A tale scelta, certamente favorevole per i danneggiati, il magistrato incolpato ha ne ha fatto seguire un'altra, anch'essa favorevole per i danneggiati, consistita nel considerevole scostamento rispetto alle percentuali indicate dal consulente tecnico d'ufficio in materia di danno biologico. In relazione a tale profilo della decisione resa dal dott. ████████ nella causa, la Sezione disciplinare non disconosce che sia consentito al giudice di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico, ma rimprovera al magistrato di avere innalzato le percentuali del danno biologico, in misura più prossima a quelle stabilite dal consulente di parte, in assenza di reali elementi idonei a giustificare il convincimento "scientifico" che il danno fosse stato accertato in misura riduttiva dal consulente tecnico d'ufficio. La Sezione disciplinare richiama inoltre, a riprova della supposta mancanza di correttezza del magistrato, le conclusioni del consulente nominato dalla Corte d'appello di Lecce, che hanno confermato quelle rese dal consulente nominato in primo grado, disattese dal dott. ████████. Un ulteriore indice del carattere arbitrario del provvedimento è identificato nel fatto che il dott. ████████ dopo avere liquidato il danno parentale per entrambi i genitori nel massimo e dopo avere sensibilmente innalzato le percentuali del danno biologico, ha ancora riconosciuto l'aumento per la "personalizzazione", che è stato operato in misura maggiore rispetto a quella prevista dalle "tabelle milanesi" (35 invece che il 25%) e per di più indistintamente sia sul danno biologico, sia sul danno parentale, già liquidato autonomamente



nell'importo massimo della forbice prevista dalle "Tabelle milanesi" per la perdita di un figlio.

**4.** Così enunziato in sintesi il contenuto della sentenza impugnata, occorre in primo luogo evidenziare che l'azione disciplinare, così come esercitata, neanche ipotizza che il magistrato incolpato abbia intenzionalmente liquidato il danno in termini eccessivi. Invero, l'illecito disciplinare, oggetto di contestazione, attiene esclusivamente al contenuto "tecnico" del provvedimento, che sarebbe frutto di una interpretazione arbitraria delle norme e dei principi in tema di risarcimento del danno, alla luce delle c.d. "Tabelle milanesi", alle quali il dott. ██████ aveva dichiarato di volersi riferire.

**5.** Ex art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 109/2006, l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare del magistrato, giusti i principi richiamati in apertura. Tale clausola di salvaguardia, per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, opera anche in relazione all'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), della legge citata, contestato al dott. ██████

Nonostante la questione fosse stata posta dal dott. ██████ il quale aveva invocato nel giudizio di merito la "clausola di salvaguardia" dell'interpretazione (Cass., S.U., n. 1068/2019) ex art. 2 del d. lgs. n. 109/2006 cit., la Sezione disciplinare non ha minimamente considerato la vicenda sotto questo profilo, ma ha arrestato la propria analisi al solo contenuto tecnico della decisione, ritenuta erronea ed eccessiva nel risultato, a vantaggio dei danneggiati. In questo modo, la Sezione disciplinare non ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale è escluso che l'inesattezza tecnico - giuridica del



provvedimento possa configurarsi, per ciò solo, quale illecito disciplinare del magistrato (Cass., S.U., n. 923/1999). È stato più volte chiarito che, a questi effetti, è necessario indagare se il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario (Cass., S.U., n. 16626/2007).

In tale debita prospettiva, sul piano disciplinare si impone, fra l'altro, la verifica della sussistenza di una incontrovertibile difformità della seguita interpretazione della norma dalle interpretazioni della stessa già prospettate o ragionevolmente possibili (Cass., S.U., n. 1161/2000).

Il complesso di tali verifiche è stato interamente omesso dalla Sezione disciplinare, la cui decisione deve essere dunque cassata, imponendosi un nuovo esame della vicenda in applicazione dei principi sopra richiamati.

**6.** Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone ivi nominate, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

### **P.Q.M.**

*accoglie* il ricorso; *cassa* la sentenza impugnata con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in diversa composizione; *dispone* che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 10 marzo 2026.

Il consigliere estensore

Giuseppe Tedesco

Il Presidente

Stefano Mogini

